

**Visto** l'articolo 18 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), che, al fine di valorizzare le risorse di solidarietà e le iniziative delle famiglie, prevede il sostegno regionale in favore dei progetti promossi e gestiti dalle associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 17, comma 1 bis;

**Visto** l'articolo 56, comma 7, della legge regionale 24 maggio 2010 n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 20/2005 e 11/2006, disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica della legge regionale 15/1984 e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi), secondo cui fino all'istituzione del registro dell'associazionismo familiare di cui all'articolo 17, comma 1 bis, della legge regionale 11/2006, possono accedere ai contributi previsti dall'articolo 18 le famiglie organizzate in forma cooperativistica o associazionistica;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 10 agosto 2011, n. 198, con cui è stato emanato il "Regolamento di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), concernente i criteri per l'individuazione dei progetti delle associazioni familiari finanziabili nonché i criteri per l'ottenimento e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi", di seguito "il regolamento";

**Richiamato** in particolare l'articolo 2, comma 2, del regolamento che rinvia ad una deliberazione di Giunta regionale la definizione annuale degli ambiti prioritari di intervento in relazione alle risorse disponibili;

**Vista** la deliberazione della Giunta Regionale n. 2776 del 29 dicembre 2010 che approva il programma operativo di gestione 2011 e successive modifiche ed integrazioni;

**Dato atto** che per le finalità di cui trattasi risultano disponibili euro 2.000.000,00 sul cap. 8471 – U.B.I. 8.2.1.1140 del programma operativo di gestione, conto competenza 2011;

**Vista** la deliberazione di Giunta regionale n. 1843 del 7 ottobre 2011 con cui:

- sono state delegate all'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana" – Area Welfare di comunità le funzioni amministrative relative all'intervento di cui all'articolo 18 della legge regionale 11/2006, riconoscendo alla stessa un contributo a concorrenza del sostegno dei costi di gestione per le funzioni delegate nella misura forfetaria del 3 per cento dei fondi trasferiti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del regolamento per un importo massimo pari ad euro 58.230,00;
- sono stati determinati in euro 1.941.000,00 i fondi da trasferire al soggetto delegato per l'attuazione dell'intervento di cui all'articolo 18 della legge regionale 11/2006;

**Ritenuto**, nell'ambito degli interventi individuati dall'articolo 2, comma 1, del regolamento di dare priorità alla tipologia a) che prevede di favorire l'auto-organizzazione di servizi a sostegno dei compiti familiari educativi e di cura destinando a tal fine il 70 per cento delle risorse disponibili e riservando il rimanente 30 per cento alle attività di cui alla tipologia b) che prevede di promuovere la rete di scambio sociale tra le famiglie anche favorendo iniziative di mutuo aiuto e di gestioni associate per l'acquisto di beni e servizi per fini solidaristici;

**Ritenuto** altresì di prevedere che, qualora le risorse finanziarie non fossero sufficienti a finanziare tutti i progetti ammissibili, si considerano prioritariamente nell'ambito della tipologia a) quelli di carattere educativo rivolti a minori e nell'ambito della tipologia b) quelli afferenti iniziative di mutuo aiuto, quali banche del tempo ed altre forme di scambio sociale tra le famiglie;

**Su proposta** dell'Assessore all'istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione;

## **La Giunta regionale all'unanimità**

### **Delibera**

- 1.** Per l'anno 2011 sono individuati i seguenti ambiti di intervento per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, del "Regolamento di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 7 luglio 2006, n.11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), concernente i criteri per l'individuazione dei progetti delle associazioni familiari finanziabili nonché i criteri per l'ottenimento e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi" approvato con Decreto del Presidente della Regione 10 agosto 2011, n. 198
  - favorire l'auto-organizzazione di servizi a sostegno dei compiti familiari educativi e di cura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del regolamento viene considerata prioritaria dedicando a tale tipologia il 70 per cento delle risorse disponibili pari ad euro 1.358.700,00;
  - promuovere la rete di scambio sociale tra le famiglie anche favorendo iniziative di mutuo aiuto e di gestioni associate per l'acquisto di beni e servizi per fini solidaristici ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del regolamento, viene finanziata con euro 582.300,00 pari al 30 per cento delle risorse complessivamente disponibili.
- 2.** Di prevedere che, qualora le risorse finanziarie non fossero sufficienti a finanziare tutti i progetti ammissibili, si considerano prioritariamente nell'ambito della tipologia a) quelli di carattere educativo rivolti a minori e nell'ambito della tipologia b) quelli afferenti iniziative di mutuo aiuto, quali banche del tempo ed altre forme di scambio sociale tra le famiglie;
- 3.** Sulla base delle domande ammissibili e degli importi dei progetti finanziabili, l'eventuale disponibilità residua di una delle quote definite al punto 1. può essere trasferita all'altra tipologia di interventi.
- 4.** La spesa relativa al punto 1. per l'importo complessivo di euro 1.941.000,00 fa carico alle somme stanziare a bilancio nell'esercizio 2011 a valere sul capitolo 8471 – U.B.I. 8.2.1.1140 del Bilancio di esercizio 2011.